Il D. Lgs 24/2023 la nuova Direttiva Whistleblowing



Whistleblowing..... di cosa si tratta?

- Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti oppure terze parti (es. un fornitore o un cliente) di un'azienda possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.
- Whistleblower in inglese significa "soffiatore di fischietto": il termine è una metafora del ruolo di arbitro o di poliziotto assunto da chi richiama e richiede l'attenzione su attività non consentite, ovvero illegali, affinché vengano fermate. Il "whistleblower" (segnalatore o segnalante, in italiano) è quindi una persona che lavora in un'azienda (pubblica o privata) che decide di segnalare un illecito, una frode o un pericolo che ha rilevato durante la sua attività lavorativa (o, nel caso di un cliente, nel corso della sua esperienza di cliente di un'azienda).
- Il whistleblowing è la pratica per segnalare violazioni di leggi o regolamenti, reati e casi di corruzione o frode, oltre a situazioni di pericolo per la salute e la sicurezza pubblica.

Chi può effettuare una segnalazione?

- I dipendenti, i lavoratori autonomi, i titolari di un rapporto di collaborazione, i tirocinanti/stagisti anche non retribuiti che svolgono la propria attività lavorativa presso l'azienda in oggetto;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso enti che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'azienda in oggetto;
- le persone facenti parte dell'organico aziendale con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza.

Tali soggetti segnalano informazioni sulle violazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Quando è possibile effettuare la segnalazione?

- Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Cosa è possibile segnalare?

Informazioni sulle violazioni aventi ad oggetto fatti (di qualsivoglia natura, anche meramente omissivi), riferibili all'azienda in oggetto, che possano integrare:

- violazioni del Modello 231 e delle procedure che ne costituiscono attuazione e/o della Policy e/o del Codice Etico e/o delle normative interne aziendali e/o in ogni caso idonee ad arrecare danno o pregiudizio, anche solo d'immagine o reputazionale
- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs.8 giugno2001, n. 231;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione Europea e delle disposizioni nazionali che ne danno attuazione;
- > atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza)
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione Europea.

Ambiti di applicazione degli atti dell'UE

- appalti pubblici
- servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
- sicurezza e conformità dei prodotti;
- sicurezza dei trasporti
- tutela dell'ambiente
- radioprotezione e sicurezza nucleare
- sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali
- salute pubblica
- protezione dei consumatori
- tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

Alcuni esempi di possibili segnalazioni

- Lo spionaggio industriale
- L'utilizzo improprio di dati aziendali
- La falsificazione di resoconti finanziari
- L'appropriazione indebita di beni aziendali
- Il mobbing
- La discriminazione
- Le molestie sessuali
-

Le segnalazioni devono riguardare fatti di cui il Segnalante abbia conoscenza, avendo lo stesso Segnalante fondati motivi di ritenere che le informazioni segnalate siano vere al momento della segnalazione.

Le segnalazioni devono essere effettuate tempestivamente rispetto alla conoscenza dei fatti in modo da renderne concretamente possibile la verifica.

Perché fare una segnalazione?

Le segnalazioni possono permettere all'azienda di individuare per tempo e porre rimedio a fatti illeciti o irregolari che possono ledere l'interesse e l'integrità del Gruppo o di terzi

Quali garanzie eroga l'azienda verso il segnalante?

Nel rispetto delle previsioni di legge l'Azienda garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla ricezione della segnalazione e vieta (e sanziona per quanto consentito dai propri poteri e facoltà) ogni forma diretta o indiretta di provvedimenti e comportamenti ritorsivi o discriminatori adottati nei confronti del Segnalante in conseguenza della segnalazione, inclusi quelli omissivi, anche tentati o minacciati, nonché quelli rivolti a terzi connessi al Segnalante, quali parenti, colleghi, soggetti giuridici di cui i Segnalanti sono proprietari o per cui lavorano, che operano in un contesto lavorativo collegato a all'Azienda.

Il Segnalante viene informato, attraverso l'assegnazione di un codice alfanumerico se effettua la segnalazione via web o mediante affissione in bacheca se utilizza altri canali, del ricevimento della segnalazione (entro 7 giorni lavorativi) e degli esiti degli accertamenti svolti in merito (entro 90 giorni).

Misure di protezione della persona segnalante - Art. 16-17-18-19-20 D.Lgs. 24/23

- TUTELA DELLA RISERVATEZZA
- PROTEZIONE DALLE RITORSIONI
- LIMITAZIONI DELLA RESPONSABILITA'
- MISURE DI SOSTEGNO

Quali tutele vengono date ai soggetti coinvolti?

L'Azienda tutela i diritti delle Persone Coinvolte, innanzitutto assicurando, per garantire l'appropriata riservatezza, che ogni comunicazione relativa alla loro identità segua rigorosamente il criterio "need to know".

La Persona Coinvolta viene informata dell'esistenza e del contenuto della segnalazione e ne riceve copia, ad eccezione del riferimento all'identità del Segnalante, che non potrà in ogni caso essere resa nota alla Persona Coinvolta, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge.

La Persona Coinvolta ha diritto di essere informata dell'esito dell'istruttoria, salvi i casi espressamente previsti dalla procedura aziendale in materia.

E' possibile inviare la segnalazione in forma anonima?

Attraverso la piattaforma web è possibile inviare le segnalazioni in forma anonima.

Tuttavia, l'Azienda auspica che nelle segnalazioni sia esplicitata l'identità del Segnalante, di cui è garantita la riservatezza nel rispetto della normativa vigente, in modo da rendere più agevole la verifica dei fatti segnalati ed informare il Segnalante sugli esiti degli accertamenti svolti.

Le Sanzioni....

L 'ANAC è l'Ente a cui e stato affidato l'onere di applicare sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui accerti che:

- non sono stati istituiti canali di segnalazione;
- non sono state adottate procedure per l'effettuazione e la gestione delle segnalazioni;
- l'adozione di tali procedure non è conforme a quelle previste dal decreto;
- > non è stata svolta l'attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- sono state commesse ritorsioni verso i whisterblowers;
- se è accertato che la segnalazione è stata ostacolata / si è tentato di ostacolarla / è stato violato l'obbligo di riservatezza.

...anche per il segnalante

Alla persona segnalante/denunciante sono irrorate sanzioni disciplinari quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.